

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Brindisi



*Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Brindisi*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

E

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI (ODCEC)
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRINDISI**

7 dicembre 2011

7 dicembre 2011

Considerati i rilevanti e repentini cambiamenti tecnologici ed organizzativi che hanno interessato negli ultimi anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale (d'ora in poi INPS) e la professione dei dottori commercialisti;
visto il protocollo di collaborazione sottoscritto in data 16 settembre 2010 tra il presidente dell'Istituto, dr. Mastrapasqua e quello dell'Ordine, dr. Siciliotti;
apprezzata la comune esigenza di formalizzare, anche a livello locale, il rapporto collaborativo esistente tra l'INPS e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (d'ora in poi ODCEC);
precisato che il presente protocollo d'intesa ha validità per i rapporti tra i Dottori Commercialisti ed esperti contabili iscritti al Consiglio Provinciale dell'Ordine di Brindisi e la DP INPS di Brindisi, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 Canali di comunicazione

I canali di comunicazione tra INPS e professionisti iscritti all'ODCEC sono i seguenti:

- Comunicazione bidirezionale, accessibile dal sito www.inps.it, dal link "Cassetto previdenziale - Fascicolo elettronico aziendale", tramite le credenziali rilasciate dall'INPS ai professionisti;
- Agenda appuntamenti, da "Cassetto previdenziale aziendale";
- Sito internet www.inps.it, per la ricerca di circolari e messaggi ed il prelievo di modulistica;
- Contact center 803.164, per il supporto tecnico agli utenti Internet.

Articolo 2 Modalità di collaborazione da parte dei Consulenti

L'ODCEC di Brindisi si impegna a sensibilizzare i propri iscritti:

- all'utilizzo preferenziale dei suddetti canali per tutte le comunicazioni intercorrenti con la DP di Brindisi;
- alla presentazione delle richieste di appuntamento esclusivamente attraverso la modalità prevista dall'articolo 1, individuando nel contempo con precisione la problematica da affrontare mediante riferimenti precisi e l'allegazione di file contenenti i documenti necessari all'istruttoria della richiesta;

7 dicembre 2011

- a compilare in maniera precisa e completa tutta la modulistica trasmessa all'Istituto, tanto quella relativa alle istanze, quanto quella relativa ai pagamenti (F24);
- a monitorare costantemente il conto aziendale tramite l'applicativo "cassetto previdenziale", anche al fine della risoluzione in via preventiva di anomalie che darebbero luogo all'emissione di DURC negativo.

Nei casi in cui gli Uffici della Sede, tramite la comunicazione bidirezionale segnalino ad un Professionista anomalie da sistemare (es. DM "virtuali", "anomali", "provvisori", ecc.), lo stesso provvederà alla risposta nel tempo più rapido possibile.

Articolo 3 **Accesso alla Sede**

L'accesso agli uffici del *back office* della Sede di Piazza della Vittoria (cioè quelli posti ai piani superiori) è autorizzato solo ai Professionisti in possesso di apposito pass rilasciato dalla DP di Brindisi nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, durante le ore di apertura al pubblico e muniti di appuntamento preso ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

Nella giornata di mercoledì è consentito l'accesso per la consegna di pratiche o documentazione varia, a scadenza.

L'accesso è consentito anche ai loro delegati esclusivamente per la consegna di documentazione; a tal riguardo, il professionista avrà cura di apporre sul documento di delega anche il proprio timbro.

Nella gestione degli appuntamenti l'INPS si impegna ad applicare le medesime garanzie e regole previste dalla circolare n. 28/2011. In particolare, l'INPS si impegna a verificare l'identità del richiedente e la sua corrispondenza alla delega rilasciata dall'azienda.

Eventuali violazioni al disposto della Legge n. 12/79 e della circolare INPS n. 28/2011 saranno segnalate all'Ordine Professionale per i provvedimenti di competenza.

L'INPS, ricevuta specifica comunicazione da parte dell'ODCEC si impegna inoltre a provvedere alla cancellazione di pin e password personali rilasciati a consulenti sospesi dall'esercizio della professione a seguito di procedimento disciplinare.

7 dicembre 2011

Articolo 4

Modalità di collaborazione da parte delle strutture INPS

L'INPS si impegna a:


- fornire gli indirizzi di posta elettronica dei Responsabili dell'Area Servizi e dell'Area Controllo flussi, nonché gli indirizzi di posta istituzionale relativi a ciascuna unità operativa di cui al nuovo modello organizzativo;
- fissare gli appuntamenti richiesti nel tempo più rapido possibile; nel caso di appuntamenti fissati oltre 5 giorni sarà possibile chiederne l'anticipazione tramite e-mail inviata ai Responsabili sopra indicati;
- rispondere alle richieste pervenute telematicamente entro 5 giorni lavorativi;
- trattare rapidamente le problematiche urgenti (es. cartelle esattoriali con azioni esecutive in corso), da segnalare con la modalità indicata al punto precedente o tramite PEC (e quindi, in quest'ultimo caso, sottoposte all'attenzione del Direttore provinciale);
- creare un canale di comunicazione stabile con l'ordine, per l'invio di informazioni riguardanti gli assetti organizzativi interni, la realizzazione di nuove procedure operative e tutto ciò che comunque possa interessare e migliorare il rapporto fra l'INPS ed i consulenti;
- attribuire tempestivamente i codici di autorizzazione per il riconoscimento di agevolazioni contributive.

Articolo 5

Tavolo tecnico di confronto e collaborazione in tema di formazione

Le parti si impegnano ad instaurare una stretta collaborazione a fronte delle innovazioni normative e procedurali che impattano sulla reciproca attività, al fine di prevenire fenomeni di criticità che possono ostacolare il miglior funzionamento dei flussi comunicativi.

In tale ottica, alla luce delle continue innovazioni normative e del disvalore rappresentato dal contenzioso in materia contributiva, le parti concordano di attivarsi tempestivamente allorquando vi siano interpretazioni normative difformi.



2/11/11

7 dicembre 2011

Le parti concordano di utilizzare, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, un tavolo tecnico bilaterale, composto da dirigenti e funzionari dell'Istituto ed una delegazione di professionisti designata dall'Ordine. Tali riunioni, da tenersi presso l'INPS, avranno cadenza trimestrale (di regola il primo martedì del trimestre). In caso di questioni urgenti il tavolo potrà essere convocato *ad hoc* su proposta di ciascuna delle parti.

A seguito degli incontri tenutisi in sede di tavolo tecnico, le parti potranno organizzare incontri formativi/informativi allargati ai componenti dell'ordine, oppure elaborare note congiunte con indicazioni operative vincolanti per l'ordine e l'Istituto.

Art.5
Carattere sperimentale e relativa durata

Il presente accordo ha natura sperimentale e validità dalla sottoscrizione fino al 30 giugno 2012. Lo stesso sarà rivisto, a richiesta di una delle parti, alla predetta scadenza oppure, in caso di positiva sperimentazione, sarà prorogato tacitamente.

Tommaso Chimenti
Direttore prov. regg. INPS Brindisi



Gian Paolo Zeni
Presidente ODCEC Brindisi

